



**REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO E DI RICERCATORE DI RUOLO MEDIANTE TRASFERIMENTO NONCHE' PER LA MOBILITA' INTERNA, A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 2 DELLA LEGGE 3.7.1998, N. 210**

emanato con D.D. n. 6279 del 10 maggio 1999  
entrato in vigore il 19 maggio 1999

**Art. 1  
(Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato (di seguito denominati «professori») e di ricercatore presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna (di seguito denominata «Scuola»), mediante trasferimento, nonché le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori.

**Art. 2  
(Procedure)**

Il Senato accademico esteso ai sensi dell'art. 24, comma 5, dello Statuto della Scuola, tenendo conto delle particolari esigenze correlate al mantenimento e al potenziamento dell'offerta formativa e dell'attività di ricerca, delibera a maggioranza assoluta in merito all'attivazione delle procedure di trasferimento per la copertura dei posti vacanti di professore per i singoli settori scientifico-disciplinari mediante l'emanazione di un avviso di vacanza.

I Consigli di Classe Accademica, tenendo conto delle particolari esigenze correlate al mantenimento e al potenziamento dell'offerta formativa e dell'attività di ricerca, nonché del numero dei ricercatori afferenti ai vari settori scientifico-disciplinari, deliberano a maggioranza assoluta in merito all'attivazione delle procedure di trasferimento per la copertura dei posti di ricercatore vacanti per i singoli settori-disciplinari.

**Art. 3  
(Avviso di vacanza – requisiti )**

Il Direttore della Scuola emana specifici avvisi di vacanza per i posti di professore e di ricercatore, distinti per settore scientifico disciplinare. Tali avvisi sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e devono indicare:

- a) tipologia e numero dei posti da coprire mediante trasferimento;
- b) Classe Accademica e settore scientifico disciplinare interessati;
- c) requisiti richiesti;
- d) modalità e termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione;
- e) relativamente ai professori, l'eventuale insegnamento nell'ambito del settore scientifico disciplinare;

Possono presentare domanda di trasferimento i professori e i ricercatori appartenenti a università statali ovvero a istituti liberi riconosciuti dallo Stato i quali abbiano prestato servizio presso la stessa sede per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.



I professori possono chiedere di essere trasferiti a un settore scientifico disciplinare diverso da quello di appartenenza qualora siano professori ordinari o associati confermati e in possesso di una qualificazione adeguata per il settore scientifico disciplinare di destinazione.

I ricercatori possono chiedere di essere trasferiti a un settore scientifico disciplinare diverso da quello di titolarità qualora siano in possesso della competenza scientifica adeguata documentata da titoli.

Eventuali esclusioni dalla partecipazione, per difetto dei requisiti, sono disposte con provvedimento del Direttore della Scuola.

#### **Art. 4 (Presentazione delle domande)**

Le domande, in carta libera, indirizzate al Direttore devono pervenire alla Scuola entro il termine stabilito nell'avviso di vacanza.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui al terzo comma del precedente articolo, dovranno essere allegati:

- a) curriculum della propria attività didattica e scientifica;
- b) la documentazione che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa.

#### **Art. 5 (Criteri generali di valutazione)**

Ai fini del giudizio comparativo il profilo del candidato è valutato, con riferimento al curriculum scientifico complessivo e alla documentazione presentata, tenendo conto:

- dell'originalità, innovatività e rilevanza della produzione scientifica
- dell'approccio interdisciplinare della produzione scientifica
- dei servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri
- del coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale
- dell'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui si è richiesta tale specifica competenza
- dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento di gruppi di ricerca
- del coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale
- dell'esperienza maturata con responsabilità direttive o gestionali nella conduzione di organi accademici

#### **Art. 6 (Chiamate)**

Il Senato accademico esteso ai sensi dell'art. 24, comma 5, dello Statuto della Scuola, per i professori e il Consiglio di Classe Accademica per i ricercatori, in base ai criteri di cui al precedente articolo 5, deliberano la chiamata.

Se la chiamata riguarda un candidato appartenente a un settore scientifico disciplinare diverso da quello nell'ambito del quale si va a coprire il posto vacante, la delibera deve essere adeguatamente motivata circa la pertinenza e la rilevanza dei titoli scientifici e dell'attività didattica rispetto al posto messo a trasferimento.

Il Senato accademico esteso per i professori e il Consiglio di Classe Accademica per i ricercatori possono decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche dei profili professionali dei candidati.

L'esito della procedura è notificato ai candidati entro dieci giorni successivi.

La pubblicità della delibera è garantita a norma dello Statuto della Scuola.

I trasferimenti sono disposti con provvedimenti definitivi del Direttore della Scuola e decorrono di norma dal 1° novembre successivo ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di



altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza.

#### **Art. 7 (Mobilità interna)**

I professori e i ricercatori possono, con domanda motivata, chiedere il passaggio ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello di appartenenza.

Il passaggio di un docente o di un ricercatore ad un diverso settore scientifico disciplinare della medesima Classe Accademica o ad uno dei settori dell'altra Classe è deliberato dal Senato Accademico Esteso, su proposta dei Consigli delle Classi interessate.

Le richieste di mobilità interna di cui al presente articolo vengono deliberate con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche, dopo una valutazione dei profili professionali e scientifici dei candidati.

I passaggi sul nuovo settore scientifico disciplinare sono disposti con provvedimenti definitivi del Direttore della Scuola e decorrono di norma dal 1° novembre successivo ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

I Professori e ricercatori possono, con domanda motivata, chiedere l'afferenza ad una Classe Accademica diversa da quella tipica del settore scientifico disciplinare di appartenenza.

L'afferenza è deliberata dal competente Consiglio di Classe Accademica con esplicita e dettagliata motivazione, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche.

L'afferenza è disposta con provvedimento definitivo del Direttore della Scuola e decorre dalla data deliberata dal Consiglio di Classe Accademica.

#### **Art. 8 (Approvazione ed entrata in vigore)**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ed emanato dal Direttore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale della Scuola.

Da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.

Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.

- 
- *Modificato dal D.D. n.241 del 30.05.2000*
  - *Modificato dal D.D. n.226 del 23..05.2003*

